

**STATUTO**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

Il prof. Mario BOSSOLASCO nell'intento di apportare valido contributo alla lotta contro il cancro nel corpo umano, ha promosso presso l'Università di Torino, una Fondazione intitolata alla memoria della signorina: "ANGELA BOSSOLASCO".

**ART. 2) SCOPI**

La Fondazione non ha fini di lucro e ha per scopo di promuovere ed eseguire, presso ed a cura della Scuola di medicina dell'Università di Torino, ricerche e studi scientifici sulla patogenesi del cancro, con particolare riguardo alla immunologia delle malattie neoplastiche. La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

**ART. 3) PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario costituito dal Fondatore e dal denaro o dai fondi mobiliari conseguenti all'alienazione dello stesso patrimonio;
- b) da lasciti, da donazioni, da oblazioni e da erogazioni liberali in denaro espressamente destinate a patrimonio disponibile;
- c) contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- d) da eventuali altre entrate ed acquisizioni, se espressamente destinate a patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con il reddito del proprio patrimonio indisponibile, nonché con le altre risorse patrimoniali non soggette a vincolo di indisponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro ricavato (o che perverrà alla Fondazione) nel modo che riterrà più congruo e opportuno per il migliore funzionamento e il potenziamento delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei predetti scopi, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici, e partecipando ad altre iniziative (enti, società istituti di ricerca, laboratori e progetti) a carattere pubblico e/o privato.

**ART. 4) ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

#### ART. 5) - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori Legali.

#### ART. 6) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della tutela dei beni di cui all'articolo 3 del presente statuto, nonché di tutte le incombenze ad essa inerenti e delibera su tutte le proposte del Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) Rettore pro-tempore dell'Università di Torino, che lo presiede, o da un suo delegato;
  - b) il Direttore della Scuola di medicina dell'Università di Torino o un suo delegato;
  - c) un membro designato dal Consiglio della Scuola di medicina dell'Università di Torino;
  - d) il prof. Mario BOSSOLASCO, fondatore, sua vita natural durante o un erede legittimo del suo ceppo familiare;
  - e) Direttore/Direttrice generale dell'Università di Torino che funge da Segretario o un suo rappresentante.
- I Consiglieri restano in carica per tutto il tempo in cui rivestono la loro carica istituzionale.

Il membro di cui alla lettera c) del presente articolo dura in carica due anni e può essere riconfermato o rieletto. Nel caso che durante il periodo anzidetto esso venga a mancare per qualsiasi ragione, si provvederà alla sostituzione con le stesse modalità per la nomina e rimarrà in carica fino al compimento del biennio.

I Consiglieri delegati decadono dalle loro funzioni quando loro o il soggetto che li ha nominati cessa di rivestire la carica istituzionale e sono automaticamente sostituiti dal successore nella carica.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori Legali almeno cinque giorni di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione fax o via mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si troveranno l'amministratore che presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi momentaneamente ne fa le veci, in alternativa alla Convocazione del Consiglio di Amministrazione, può ricorrere alla consultazione scritta.

Qualora ciò avvenga, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, formula ed invia a tutti gli altri membri ed al Collegio dei Revisori Legali detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) recante una proposta di decisione e le sue ragioni nonché un ordine del giorno deliberativo che comporti unicamente una risposta positiva, negativa o di astensione.

Il Presidente deve inoltre indicare il termine della risposta che non deve essere inferiore a otto giorni e non superiore ai quindici giorni e che decorre dall'invio della proposta.

Con l'arrivo delle risposte da tutti gli amministratori la consultazione è considerata valida anche senza il rispetto del termine minimo di cui sopra. Gli amministratori devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica con conferma di ricezione. Le decisioni non pervenute sono equiparate alle astensioni. Le decisioni giunte fuori termine s'intendono come non pervenute. Le decisioni degli amministratori mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole più sopra previsto per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli

amministratori ed al Collegio dei Revisori Legali a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi momentaneamente ne fa le veci, (con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi raccomandata A/R, fax e posta elettronica con conferma di ricezione) e deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo indicando: la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti, l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti, e su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e Revisori Legali e i documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati tra gli atti della Fondazione.

In particolare e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a) approvazione entro il mese di dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili e investimenti del denaro ricavato;
- d) eventuali regolamenti per la contabilità della Fondazione, nonché loro modifica;
- e) esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) modifiche al presente Statuto;
- g) qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- h) componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori Legali;
- i) fusione e scissioni ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile.

#### **ART. 7) - PRESIDENTE**

La Fondazione è presieduta di diritto dal Rettore dell'università o da un suo delegato.

Il delegato decade dalle sue funzioni quando il soggetto che lo ha designato cessa di rivestire la propria carica istituzionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e all'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio. Spetta altresì al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitegli;

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

#### **ART. 8) - SEGRETARIO**

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di Segretario del medesimo, svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente.

#### **ART. 9) - IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che lo presiede,
  - b) un professore ufficiale di patologia generale,
  - c) un professore ufficiale di Immunologia,
- designati dal Consiglio della Scuola di medicina dell'Università di Torino.

I membri di cui alla lettera b) e c) del presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o rieletti.

Qualora durante il periodo anzidetto qualcuno di essi venisse a mancare per qualsiasi ragione, si provvederà alla sostituzione con le stesse modalità che per la nomina.

Il Comitato Scientifico ha il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare l'attività di ricerca nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 2 del presente statuto.

Al Comitato Scientifico spetta di proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative di carattere scientifico, nonché coadiuvare le analoghe iniziative che fossero prese dal Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico potrà inoltre proporre eventuali collaboratori per le ricerche, dovrà decidere nel merito delle pubblicazioni scientifiche e della eventuale partecipazione a riunioni scientifiche, sottoponendo il preventivo della spesa al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando che la sede della Fondazione rimarrà comunque presso l'Università di Torino, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, su motivata proposta del Comitato Scientifico, che l'attività di ricerca della Fondazione possa svolgersi, oltre che presso la Scuola di Medicina dell'Università di Torino, anche presso altro specializzato Istituto avente sede nella Regione Piemonte.

#### **ART. 10) Collegio dei Revisori Legali**

Per il controllo sul regolare funzionamento amministrativo della Fondazione, è costituito il Collegio dei Revisori Legali nominato dall'Ateneo di Torino.

Il Collegio dei Revisori Legali provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni su bilanci preventivi e consuntivi.

Detto Collegio è costituito da tre membri iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominati per un quinquennio, sono rieleggibili, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11) - DURATA E DEVOLUZIONE DEI BENI**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione della Fondazione i beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti alla Università degli Studi di Torino che dovrà destinarli in favore di progetti e/ o dipartimenti che abbiano finalità analogo a quelle perseguite dalla Fondazione.

#### **ART. 12 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia con precisazione che le prerogative attribuite dal presente statuto alla Scuola di Medicina dovranno, tempo per tempo, intendersi riferite all'eventuale corrispondente struttura dell'Università degli Studi di Torino che dovesse prenderne il posto a seguito di eventuali riorganizzazioni dell'Ateneo.

Visto per inserzione e deposito.


Torino, li 17.IX.2019

F.ti: Mario BOCCADORO

Sonia SURIANO

Matteo SERRA


Andrea GANELLI




Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. sette

Torino, li 18 SET 2019



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO  
VIRTUALE. AUTORIZZA-  
ZIONE DELL'AGENZIA  
DELL'ENTRATE UFFICIALE  
DI TORINO 1 n. 12/2003  
10 Giugno 2003  
Dott. A. GANELLI